



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRANCO DE STEFANO - Presidente -
Dott. CRISTIANO VALLE - Consigliere -
Dott. AUGUSTO TATANGELO - Consigliere -
Dott. PAOLO PORRECA - Consigliere -
Dott. GIOVANNI FANTICINI - Consigliere Rel. -

Cessione di azienda ex art. 105 L.F. - Responsabilità dell'acquirente per i debiti pregressi - Esclusione.

Ud. 18/4/2023 CC

R.G.N. 23128/2021

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 23128/2021 R.G.

proposto da

rappresentata e difesa dall'avv. -

e dall'avv. , elettivamente domici-

liata in

presso lo studio dell'avv. -

- ricorrente -

contro

S.R.L., rappresentata e difesa dall'avv. .

dall'avv. .

e dall'avv.

elettivamente domiciliata in

presso

lo studio dell'avv.

- controricorrente e ricorrente incidentale -



avverso la sentenza n. 234/2021 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 18/06/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/4/2023 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI;

lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ANNA MARIA SOLDI, che ha chiesto che la Corte dichiari inammissibile il ricorso principale con conseguente assorbimento del ricorso incidentale;

lette le memorie delle parti.

FATTI DI CAUSA

1. In data 7/3/2013 la S.r.l. notificava alla propria debitrice S.r.l. il decreto n. 157 emesso dal Tribunale di La Spezia e recante ingiunzione di pagamento di Euro 92.140,08; in forza del provvedimento monitorio, non opposto, la creditrice promuoveva procedura espropriativa, in pendenza della quale la società debitrice veniva ammessa a procedura di concordato preventivo e, successivamente, dichiarata fallita.

2. Il 31/3/2015 la S.r.l. (in seguito, divenuta S.r.l.) acquistava dal Fallimento della S.r.l. l'azienda di cui l'acquirente era stata in precedenza affittuaria; tale vendita era conclusa tramite accordo col curatore fallimentare e con richiamo del diritto di opzione di vendita concesso al momento della stipula del contratto d'affitto con la società *in bonis*.

3. Ravvisando un subingresso della cessionaria nel debito della cedente a norma dell'art. 2560, comma 2, cod. civ., la S.r.l. intimava alla S.r.l. il pagamento dell'importo (aggiornato all'attualità) del menzionato decreto ingiuntivo.

4. La S.r.l. proponeva opposizione ex art. 615, comma 1, cod. proc. civ. al precetto intimatole, deducendo che il titolo esecutivo, emesso contro la S.r.l. (poi fallita), non



poteva essere impiegato nei suoi confronti, sia perché il trasferimento dell'azienda era avvenuto nell'ambito della procedura concorsuale, con conseguente applicabilità dell'art. 105 L.F., sia perché la responsabilità del cessionario era condizionata al fatto che il debito risultasse dai libri contabili obbligatori (di cui l'opponente non era in possesso), circostanza della cui dimostrazione era onerata la creditrice opposta.

5. Il Tribunale di Gorizia, sospesa l'efficacia esecutiva del titolo, respinte le istanze istruttorie dell'opposta (che aveva formulato istanza ex art. 210 cod. proc. civ.), con la sentenza n. 219 del 19/6/2019 accoglieva l'opposizione, perché la [redacted] aveva ommesso di provare che il debito fosse effettivamente risultante dai libri contabili della [redacted].

6. La sentenza era fatta oggetto d'impugnazione della [redacted] (che, con l'appello principale, deduceva la violazione dell'art. 210 cod. proc. civ.) e della [redacted] (che proponeva appello incidentale condizionato); con la sentenza n. 234 del 18/6/2021, la Corte d'appello di Trieste respingeva il gravame, affermando che la responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio dell'azienda sorti anteriormente alla cessione era esclusa dall'art. 105 L.F. (non risultando una «diversa convenzione»), disposizione applicabile anche nel caso in esame in quanto il trasferimento era avvenuto in base ad un accordo transattivo stipulato con la curatela fallimentare previo parere favorevole del comitato dei creditori e del giudice delegato.

7. Avverso tale decisione la [redacted] proponeva ricorso per cassazione, basato su cinque motivi; resisteva con controricorso la [redacted] che proponeva ricorso incidentale condizionato, affidato a quattro motivi.

8. Per la trattazione della controversia è stata successivamente fissata l'udienza pubblica del 18/4/2023; il ricorso è stato trattato e deciso in camera di consiglio – in base alla disciplina dettata dall'art. 23,



comma 8-*bis*, del D.L. n. 137 del 2020, inserito dalla Legge di conversione n. 176 del 2020 e successivamente più volte prorogato – senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati avanzato una tempestiva richiesta di discussione orale.

9. Nelle sue conclusioni motivate scritte il Pubblico Ministero concludeva per l'inammissibilità del ricorso principale, con conseguente assorbimento dell'impugnazione incidentale.

10. Le parti depositavano memorie ex art. 378 cod. proc. civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo del ricorso, formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 112, 115, 342, 345 e 346 cod. proc. civ., avendo la Corte d'appello di Trieste rigettato l'appello sulla base del rilievo (*ex officio* e senza impugnazione dell'appellata) di una ragione di fondatezza dell'opposizione che il giudice di primo grado aveva, invece, ritenuto infondata, attribuendosi così la prerogativa di correggere la motivazione della sentenza di prime cure.

La ricorrente sostiene che il giudice d'appello non ha il potere di correggere la motivazione del giudice di primo grado, essendo tale potere riservato alla Corte di legittimità; il giudice di secondo grado, perciò, non potrebbe rilevare vizi o errori della pronuncia impugnata senza riformarla e, comunque, entro i limiti delle censure delle parti; né si può ritenere che la Corte d'appello di Trieste abbia operato entro i confini dell'appello incidentale condizionato della , perché il suo esame avrebbe comportato un preliminare vaglio di fondatezza dell'impugnazione della

2. Il motivo è infondato.



3. Come correttamente rilevato dal Pubblico Ministero, «il rigetto dell'appello principale non è stato disposto in relazione a motivi non dediti, ma in virtù di un diverso inquadramento giuridico della fattispecie compiuta, senza immutare i fatti posti a fondamento della domanda giudiziale dall'opponente».

Perciò, conformemente a quanto già statuito da questa Corte, «In tema di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del *tantum devolutum quantum appellatum*, non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica diversa da quelle invocate dall'istante, né incorre nella violazione di tale principio il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del *petitum* e della *causa petendi*, confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice» (Cass., Sez. 6-L, Ordinanza n. 513 del 11/01/2019, Rv. 652131-01; in precedenza, analogamente, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 20652 del 25/09/2009, Rv. 609719-01).

4. Col secondo e il terzo motivo, entrambi formulati ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata:

– per violazione degli artt. 615, 100, 112, 163, 165 e 183 cod. proc. civ.: la ricorrente sostiene che siano state tardivamente introdotte – con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, cod. proc. civ. dell'opponente – circostanze di fatto, considerate decisive dalla Corte d'appello, riguardanti l'esperimento di una procedura competitiva anteriormente alla cessione d'azienda in favore della _____; così facendo, l'odierna controricorrente avrebbe inammissibilmente introdotto una



nuova e differente ragione di opposizione, perché «diverso è, infatti, sostenere, come controparte aveva fatto nell'atto di opposizione, che alla cessione d'azienda in questione si applica la deroga posta dall'art. 105 L.F. all'art. 2560, comma 2, c.c., poiché il cedente è nella fattispecie un fallimento, e sostenere, come controparte stessa ha poi fatto nella memoria istruttoria, che la ragione di tale deroga sta nel fatto che la cessione è avvenuta all'esito di una procedura competitiva ai sensi dell'art. 107 L.F.»;

– per violazione degli artt. 115, 116, 163, 165 e 183 cod. proc. civ.: si contesta l'ammissibilità dei documenti prodotti con la citata memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, cod. proc. civ. dell'opponente, in quanto volti a provare circostanze tardivamente introdotte nel giudizio ed estranee alle ragioni di opposizione tempestivamente avanzate.

5. Le censure sono inammissibili per plurime ragioni.

In primis, si rileva la violazione dell'art. 366 cod. proc. civ., dato che il ricorso manca della completa esposizione delle ragioni di opposizione originariamente avanzate e nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, cod. proc. civ. (con la quale è consentito precisare la domanda iniziale, anche introducendo fatti secondari) e, dunque, non consente alla Corte di esaminare se quanto riportato nella memoria istruttoria abbia (oppure no) attinenza con le precedenti difese tempestivamente svolte.

In secondo luogo, i motivi non sono concludenti, perché – anche se dichiaratamente tesi a incidere su elementi asseritamente decisivi della sentenza – sono in realtà inidonei a scalfire la *ratio decidendi* (a pag. 8 della sentenza impugnata) secondo cui «a norma dell'art. 105 L.F. è "esclusa" la responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende cedute sorti prima del trasferimento "salva diversa convenzione" e, inoltre, il curatore può comunque procedere alla cessione delle attività e passività dell'azienda o dei suoi rami "esclusa" in tale evenienza la responsabilità dell'alienante».



In altri termini, anche a voler ritenere tardivamente introdotte e, dunque, inammissibili le circostanze che invece sono state prese in considerazione dalla Corte d'appello triestina, le stesse non assumono carattere di decisività (viepiù alla luce di quanto sarà esposto in relazione al quarto motivo).

6. Col quarto motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., si deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 2560 e 2697 cod. civ., 105 e 107 L.F., per avere la Corte territoriale escluso la responsabilità solidale dell'acquirente per debiti aziendali affermando che la cessione dell'azienda dal Fallimento

S.r.l. a S.r.l. soggiace alla deroga stabilita dall'art. 105 L.F. per le vendite competitive in sede concorsuale, sebbene la stessa si sia conclusa senza esperimento di una gara e, anzi, in forza di accoglimento, da parte della curatela, dell'offerta irrevocabile d'acquisto formulata dall'affittuaria alla società
, allora *in bonis*.

7. Con la censura in esame la ricorrente interpreta l'art. 105, comma 4, L.F. nel senso che l'esclusione della responsabilità dell'acquirente dell'azienda per i debiti aziendali sorti prima del trasferimento trova applicazione solo in caso di vendita competitiva, a norma dell'art. 107 L.F. (disposizione richiamata nel secondo comma del citato art. 105), con la conseguenza che, in caso di alienazione priva delle caratteristiche indicate dalla menzionata norma, il terzo potrebbe agire *in executivis* nei confronti dell'acquirente ex art. 2560 cod. civ.

8. La tesi, per quanto suggestiva, è infondata, sia perché fornisce una lettura restrittiva dell'art. 105, comma 4, L.F., sia perché esula dal sindacato del giudice dell'opposizione all'esecuzione ogni valutazione sulla "sufficiente competitività" dell'alienazione dell'azienda compiuta dal curatore (posto che eventuali doglianze sono di esclusivo appannaggio del giudice fallimentare).



9. L'art. 105, comma 4, L.F. detta una regola – di carattere generale, in quanto conforme all'effetto purgativo caratteristico delle vendite forzate – secondo cui l'acquirente non risponde dei debiti pregressi, pur se iscritti nelle scritture contabili, in deroga all'art. 2560, comma 2, cod. civ., a meno che gli stessi non vengano ceduti in base ad un'esplicita pattuizione; la norma mira, evidentemente, a favorire le alienazioni delle aziende che, se eccessivamente indebitate, non risulterebbero appetibili sul mercato.

10. Proprio la condizione «salva diversa convenzione» (nell'*incipit* della norma) dimostra che la liberazione dell'acquirente dai debiti antecedenti costituisce la norma, alla quale è consentito derogare attraverso una deroga specifica e di natura pattizia, il che induce a concludere che anche le alienazioni concluse per contratto sono, di regola, assoggettate proprio alla disposizione dell'art. 105, comma 4, L.F.

11. È pur vero che, in linea con la riforma della Legge Fallimentare del d.lgs. n. 5 del 2006, il legislatore ha improntato le modalità di cessione dell'azienda del fallito a criteri di massima elasticità analoghi a quelli del novellato art. 107 L.F.

Quest'ultima disposizione attribuisce al curatore la scelta delle forme da adottare, potendosi procedere anche ad alienazione preceduta da trattative ristrette, a vendita mediante commissionario o all'asta o senza incanto, ma, nonostante l'ampia gamma di modalità a disposizione del curatore, l'art. 107 L.F. impone, quale regola, il ricorso a procedure competitive

Tuttavia, un'eventuale violazione di tale norma, anche sotto il profilo dell'inadeguato carattere competitivo delle operazioni espletate, va fatta valere nell'ambito della procedura concorsuale e coi rimedi previsti, dovendosi escludere l'ammissibilità di un sindacato extrafallimentare riguardante il rispetto delle regole di alienazione dei beni del fallito, per di più da parte del giudice dell'esecuzione, cui è istituzionalmente preclusa (salve tassative eccezioni che qui non ricorrono) la cognizione del



merito di qualunque provvedimento giurisdizionale posto a base del processo esecutivo.

Ad analoga conclusione deve giungersi rispetto alle conseguenze derivanti dalla vendita ex art. 107 L.F. compiuta dagli organi della procedura concorsuale, dato che ogni sindacato sull'effetto purgativo dei gravami ex art. 108 L.F. è comunque demandato al giudice di detta procedura, con la conseguenza che non occorre, dunque, prendere posizione rispetto al possibile contrasto tra le affermazioni di Cass., Sez. 1, Sentenza n. 3310 del 08/02/2017, Rv. 643868-02, e di Cass., Sez. 1, Sentenza n. 23139 del 22/10/2020, Rv. 659118-01.

12. Anche in base a quanto fin qui argomentato, pertanto, si deve escludere non solo che l'eventuale violazione nel procedimento di alienazione dell'azienda possa essere vagliata da un giudice estraneo alla procedura concorsuale, ma pure che, in ogni caso, la stessa possa riverberarsi sulla validità dell'atto negoziale posto in essere sulla sua base e sulle conseguenze che la legge – segnatamente l'art. 105, comma 4, L.F. – ad esso attribuisce; diversamente opinando risulterebbe minato l'affidamento del soggetto che acquista l'azienda dagli organi fallimentari, proprio in contrasto con la *ratio* che presidia la norma succitata.

13. Per quanto esposto, la cessione di azienda da parte del curatore del Fallimento _____ S.r.l. alla _____

S.r.l. – ancorché derivante da procedura non competitiva (come sostiene l'odierna ricorrente) e in mancanza di denunce di vizi del procedimento di vendita al giudice della procedura concorsuale – rientra entro il perimetro dell'art. 105 L.F. e determina l'effetto purgativo dei debiti pregressi previsto dal quarto comma della menzionata disposizione, senza che possa in alcun modo farsi derivare dalla (inammissibilmente) prospettata violazione del combinato disposto degli artt. 105, comma 2, e 107 L.F. la natura "privatistica" dell'alienazione e, dunque, l'applicabilità dell'art. 2560, comma 2, cod. civ.



14. In altre parole, è del tutto irrilevante che la cessione dell'azienda sia avvenuta in esito a una procedura competitiva o per effetto di un accordo transattivo con la curatela fallimentare, poiché a detto trasferimento si applica comunque l'art. 105, comma 4, L.F. e, quindi, l'acquirente – in assenza di una diversa convenzione – non risponde dei debiti aziendali sorti antecedentemente.

15. Col quinto motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., si denuncia l'omesso esame di fatti decisivi e di prove agli atti, per avere la Corte d'appello compiuto una ricostruzione delle vicende negoziali oggetto di causa utilizzando documenti inammissibili, travisando il contenuto degli atti e omettendo di rilevare che dagli stessi risultava che la vendita di azienda conclusa dal Fallimento non era avvenuta all'esito di una procedura competitiva ex artt. 105-107 L.F.

16. Il motivo è palesemente inammissibile, sia perché l'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. non consente di denunciare l'omesso esame di prove, sia perché si sottopongono alla Corte di legittimità circostanze fattuali asseritamente risultanti da documenti richiedendo un loro riesame, per di più diretto, contrapposto a quello svolto nel merito, sia perché, alla luce di quanto illustrato in precedenza, è del tutto irrilevante quali siano le concrete modalità di espletamento delle operazioni che hanno condotto all'alienazione *de qua*, dovendo alla stessa comunque applicarsi l'art. 105 L.F.

17. In definitiva, il ricorso di _____ dev'essere rigettato; ciò esime dall'esame delle censure svolte col ricorso incidentale di _____, esplicitamente condizionato all'accoglimento dell'impugnazione principale.

18. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo.

19. Va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art.



13, comma 1-*quater*, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-*bis* dello stesso art. 13.

P. Q. M.

La Corte

rigetta il ricorso principale;

dichiara assorbito il ricorso incidentale;

condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 7.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge;

ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-*bis* dello stesso articolo 13, qualora dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 18 aprile 2023.

Il Consigliere estensore

(*Giovanni Fanticini*)

Il Presidente

(*Franco De Stefano*)

